



RECEIVED
30 NOV. 2010
UFFICIO OPERATIVO
MS

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
SEZIONE OPERATIVA DI SALERNO

Nr.125/SA/A3/18 di prot. 2038

Salerno, li 30 NOV. 2010

OGGETTO: A.N.Q. – Contrattazione decentrata.

ALLA QUESTURA DI
-Ufficio di Gabinetto-
-Uff. Relazioni Sindacali -

SALERNO

^^

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'accordo attinente all'oggetto sottoscritto in data 23.11.2010 con le Organizzazioni Sindacali.

IL CAPO SEZIONE
(dr. Claudio DE SALVO)



DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

SEZIONE OPERATIVA DI SALERNO

ACCORDO DECENTRATO IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO DEL 31 LUGLIO 2009

Sottoscritto in data 23 novembre 2010

per la Pubblica Amministrazione

V.Q.A. DE SALVO Claudio

Capo Sezione Operativa

per le Organizzazioni Sindacali

Sig. IZZO	Stefano	SIULP
Sig. AMARO	Pasquale	SIULP
Sig. FIMIANI	Antonio	SIULP
Sig. LOBIANCO	Sergio	SAP
Sig.ra GARGANO	Rossella	SIAP
Sig. D'ECCLESIA	Rosario	SIAP
Sig. BATTIPAGLIA	Vincenzo	SILP
Sig. PASTORE	Mario	SILP
Sig. FALIVENE	Gennaro	UGL

Sig.	VITOLO	Umberto	UGL
Sig.	COSTANZO	Roberto	UGL
Sig.	PERROTTA	Raffaele	COISP
Sig.	PRIVATO	Luigi	COISP
Sig.ra	NOBILE	Maria Immacolata	COISP
Sig.	TAVERNI	Luigi	CONSAP
Sig.	MAUTONE	Orazio	CONSAP
Sig.	SOMMA	Oreste	CONSAP
Sig.	IANDOLO	Angelo	FEDERAZIONE SP
Sig.	MAZZELLA	Maurizio	FEDERAZIONE SP

Art.1

Finalità

Il presente accordo decentrato conferma l'obiettivo di garantire la necessaria e piena efficacia funzionale ed operativa della Sezione Operativa di Salerno della Direzione Investigativa Antimafia nella compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative che disciplinano le materie e gli istituti oggetto di negoziazione, corrispondendo alle esigenze poste dall'Amministrazione in sede locale, con particolare riguardo ai delicati servizi di istituto ed agli stessi dipendenti, per il tramite delle istanze avanzate nella piattaforma di parte sindacale. Le disposizioni introdotte sono dirette, principalmente, a rafforzare le scelte organizzative per realizzare una diffusa pianificazione delle attività dell'ufficio volte al raggiungimento degli obiettivi operativi, conformemente alle indicazioni contenute nei programmi dell'Amministrazione e nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle parti coinvolte. Per tale via si tende, dunque, al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, anche valorizzando l'apporto offerto dai dipendenti in termini di responsabilità sostanziali, competenze professionali, contributi partecipativi e profili motivazionali. In tale ottica si intende, altresì, ottimizzare le professionalità degli operatori di Polizia in quanto ciò significa rispetto delle funzioni, in relazione alle qualifiche rivestite ed alle modalità di impiego dei dipendenti.

Art.2

Durata e validità

Il presente accordo ha validità dal momento della sua stipula.

Per le materie oggetto di contrattazione decentrata l'Amministrazione applica le disposizioni contrattuali fino a quando non siano sostituite da accordi successivi.

All'atto delle verifiche sull'attuazione degli accordi decentrati (art. 5 dell'A.N.Q.), in caso di inadempienze accertate, si provvederà, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro, ad informare le OO.SS. provinciali in merito alle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.

Art.3

Relazioni sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali si articola con le modalità previste dal D.P.R. n. 164/2002 (artt. dal 23 al 29).

Al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti oggetto di contrattazione, di verifica e/o di esame, sarà predisposto un apposito calendario di riunioni che disciplinerà i tempi della discussione.

Tutti i Verbali di Accordo e gli eventuali Verbali di Mancato Accordo, una volta sottoscritti, saranno trasmessi alle OO.SS. partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta.

Art.4

Interpretazione autentica del presente accordo decentrato.

Modifiche e integrazioni

Le parti firmatarie del presente accordo sono le uniche abilitate all'interpretazione delle norme e regole previste.

Per la risoluzione delle controversie applicative del presente accordo e per la modifica o integrazione degli accordi stessi si procede secondo quanto previsto dall'art.6 dell'ANQ.

Le parti si incontrano, su richiesta del titolare dell'Ufficio o di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia, entro 7 giorni dalla richiesta.



Nelle more dell'incontro le parti sospendono ogni iniziativa in merito ad eventuali controversie.

In nessun caso potrà essere considerata come autentica l'interpretazione di una sola delle parti.

Art.5

Formazione ed aggiornamento professionale

Compito primario dell'Amministrazione è quello di realizzare una maggior qualificazione e specializzazione del personale della Polizia di Stato, coniugando, in modo appropriato, la preparazione teorica e le abilità pratiche, al fine di fare acquisire agli operatori la necessaria professionalità per realizzare gli obiettivi istituzionali prefissati e per sopperire al bisogno di sicurezza crescente proveniente dalla collettività.



Viker

La formazione, intesa come momento di acquisizione di sapere, di abilità pratiche e di regole deontologiche, non è relegabile in uno spazio perimetrato della vita professionale, per cui i percorsi formativi che verranno pianificati devono comunque essere integrati, nel vissuto quotidiano, con contenuti specifici teorico-pratici, mutuati anche dall'esperienza acquisita in servizio dagli operatori ad ogni livello, che sono tenuti a svolgere attività di aggiornamento e formazione nei confronti del personale, ai sensi del D.P.R. n.335/82.

La specificità dei compiti istituzionali e della composizione interforze della Direzione Investigativa Antimafia impone uno sforzo di attenzione ancora maggiore nella cura della formazione.

In tale ottica, l'addestramento professionale dovrà ispirarsi ai seguenti criteri generali:

- fornire al personale gli strumenti concettuali, normativi e tecnico-procedurali per il corretto espletamento dei compiti istituzionali;
- fare acquisire al personale le conoscenze specifiche per l'espletamento delle mansioni affidate nell'ambito dell'Ufficio;
- fare conoscere al personale i mezzi e gli strumenti tecnico-logistici a disposizione della Polizia di Stato e addestrarlo all'uso, facendo conseguire agli interessati anche eventuali abilitazioni;
- consentire a tutto il personale di raggiungere e mantenere almeno il primo livello di tiro, favorendo il progressivo apprendimento e capacità tecnica;
- addestrare il personale alla corretta esecuzione delle tecniche operative per l'espletamento dei compiti di prevenzione e di repressione in regime di sicurezza e per l'esecuzione di prestazioni connesse ad incarichi tecnici o specialisti a livelli qualitativamente più elevati;
- adottare ogni utile accorgimento (con particolare riferimento alla scelta dei docenti e al ricorso a sussidi didattici adeguati) per favorire i processi di apprendimento;
- mirare alla "formazione permanente del personale", realizzando con tempestività l'azione informativa e formativa in caso di emanazione di provvedimenti normativi nelle materie che hanno stretta attinenza con i compiti istituzionali.

Si conviene, altresì, che la pianificazione teorica dell'addestramento professionale e il materiale svolgimento dello stesso in conformità agli accordi sindacali non sono sufficienti, da soli, a raggiungere gli obiettivi prefissati qualora non si profonda ogni sforzo per incidere anche sulla qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. In tale ottica, oltre alla partecipazione del personale alle lezioni



organizzate dalla locale Questura con le modalità e le caratteristiche dell'accordo decentrato firmato lo scorso 11 maggio, l'Ufficio si impegna a proseguire l'esperienza di partecipazione del proprio personale a conferenze e convegni, organizzati su tematiche attinenti i compiti istituzionali della DIA, da enti esterni quali l'Università di Salerno, associazioni di categoria, etc.

Circa i tempi e le modalità di svolgimento dell'addestramento professionale, premesso che ciascun dipendente dispone di 12 giornate complessive da utilizzare con i criteri indicati dall'art. 20 dell'A.N.Q., le parti concordano di fare rinvio alle modalità relative al "Personale addetto ai servizi non continuativi" concordate in sede di accordo decentrato sottoscritto con la Questura di Salerno. L'addestramento al tiro, che presso la Sezione Operativa viene programmato mensilmente per ogni operatore, continuerà a svolgersi presso il poligono presente nella vicina struttura dell'Arma dei Carabinieri che consente lo svolgimento dell'addestramento per tutto il personale appartenente alle diverse forze di polizia in servizio alla Sezione. Per le tematiche di settore continuerà a farsi ricorso anche alla partecipazione ai corsi periodicamente organizzati dall'Ufficio Addestramento della DIA e dal Centro Operativo di Napoli.

Al fine delle verifiche sull'attività addestrativa, il dirigente della Sezione Operativa appronterà, con cadenza semestrale, per ogni appartenente alla Polizia di Stato, dalla qualifica di Agente a quella di Vice Questore Aggiunto, una scheda personale con l'indicazione dell'attività di aggiornamento e addestramento svolta ed i motivi di eventuali assenze, il cui recupero dovrà avvenire entro l'anno successivo. Le OO.SS. potranno richiedere di accedere a tali atti che verranno tempestivamente resi disponibili.

Art.6

Qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci

Per il personale della Polizia di Stato in servizio alla Sezione Operativa DIA non sono previste situazioni che necessitano di servizi di vettovagliamento e di fornitura pasti. Il personale usufruisce dei buoni pasto forniti dalla locale Questura secondo la vigente normativa e gli accordi sindacali.

In ogni caso, sul tema, non vi sono margini di autonomia decisionale in capo all'Ufficio per cui, anche per tutte le eventuali problematiche future, si fa rinvio a quanto verrà determinato per il personale in servizio presso gli Uffici della Questura.

Art.7

Attività di protezione sociale e di benessere del personale.

Anche sullo specifico punto, non vi sono ampi spazi di iniziativa autonoma per la Sezione Operativa. L'amministrazione fa propri i principi generali e quelli specificamente indicati nell'art. 7 dell'accordo decentrato firmato dalle OO.SS. e dalla Questura di Salerno.

Tutte le iniziative intraprese nel settore dall'Amministrazione, che vengono abitualmente comunicate dalla Questura alla Sezione, verranno pubblicate all'albo in modo da poter



V. C. u.











essere conosciute e fruite da tutto il personale. Analogamente verranno pubblicate le iniziative che vengono direttamente comunicate dagli Uffici centrali dell'Amministrazione e della Direzione Investigativa Antimafia.

Ferme restando le prerogative delle OO.SS., verranno intraprese immediatamente iniziative utili a migliorare le condizioni del personale all'interno dell'ufficio, verificando le difficoltà logistiche ancora presenti, anche con riferimento all'accresciuto numero dei dipendenti, rimuovendo i materiali potenzialmente nocivi per la salute degli operatori.

Art.8

Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale

Le misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale mirano a garantire a tutto il personale pari opportunità professionali nonché uguaglianza sostanziale tra uomini e donne appartenenti alla Polizia di Stato, al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono tale parità.

A tal fine, è necessario superare, se esistenti, condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che possano provocare sperequazioni tra il personale.

Nell'assegnazione degli incarichi e nella preposizione del personale ai vari settori di lavoro dell'Ufficio si deve tenere conto delle capacità individuali, senza alcun pregiudizio o diversa considerazione a seconda del sesso.

Le parti rinviano a quanto concordato in sede provinciale circa la costituzione di un osservatorio permanente nell'ambito della Commissione istituita ex art.26 n.395/95, i cui componenti attiveranno periodicamente, a rotazione, un punto di contatto per avere conoscenza di aspetti che possano costituire intralcio alla realizzazione delle pari opportunità.

Il punto di contatto andrà attivato trimestralmente, salvo che si presentino esigenze che suggeriscano attivazioni più frequenti.



Le parti convengono sulla necessità che, per un'oculata attività di sensibilizzazione sulle problematiche afferenti le pari opportunità e l'adozione di iniziative che diffondano le conoscenze e la "cultura" in materia, si possa far rinvio alle azioni concordate in sede di accordo decentrato tra la Questura di Salerno e le OO.SS., non essendovi, anche a causa dell'esiguo numero di dipendenti della Polizia di Stato in servizio alla Sezione DIA, margini di efficace iniziativa che non sia collegata a quelle intraprese in sede di Questura.

Art.9

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi oltre che a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.

Dato atto che i criteri per l'alimentazione del fondo di cui all'art. 14 del D.P.R. 164/2002, la destinazione delle risorse, l'utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica, sono stabiliti con accordo, su base annua, al livello di amministrazione centrale,



la contrattazione decentrata verterà sulla loro gestione e applicazione, nonché sulle relative modalità di verifica in sede decentrata.

Le intese riguarderanno, in particolare: a) la reperibilità; b) i cambi turno.

Per quanto riguarda l'impiego in turni continuativi per il controllo del territorio e i servizi resi in alta montagna, non vi sono ipotesi concrete applicabili al personale in servizio alla DIA.

Eventuali contrasti interpretativi saranno definiti con le procedure di cui all'art. 25 dell'A.N.Q.

Si rileva, innanzitutto, che uno dei principi ispiratori dell'A.N.Q., esplicitato con l'obbligo di pianificazione settimanale dei turni di servizio, è quello che agli appartenenti alla Polizia di Stato deve essere garantita, parimenti agli altri lavoratori, la possibilità di organizzare il proprio tempo libero e la vita di relazione con congruo anticipo. In tale ottica, l'impiego in servizi che si discostano dalla programmazione settimanale (cambi turno) o situazioni ipotetiche di intervento che ridimensionano la possibilità di organizzare il tempo libero (reperibilità e successiva chiamata in servizio) comportano l'attribuzione di un compenso.

Ciò, ovviamente, non affievolisce il principio cardine contenuto nell'A.N.Q., atteso che deve essere profuso ogni sforzo per garantire all'appartenente alla Polizia di Stato di essere impiegato con modalità che concilino le esigenze di servizio con le necessità familiari e di vita di relazione.

Di conseguenza, vanno comunque adottate le più opportune misure organizzative, in primo luogo con la scelta appropriata delle tipologie di orario previste dall'A.N.Q. e con un monitoraggio costante e preventivo delle esigenze, per limitare il ricorso agli istituti in contesto ai casi di effettiva necessità non diversamente fronteggiabili.

Per quanto riguarda la definizione delle modalità di gestione delle risorse, nonché delle modalità di verifica, si fissano i seguenti criteri applicativi in aggiunta alle previsioni dell'A.N.Q.:

a) REPERIBILITÀ

La reperibilità ha la finalità di garantire l'immediato e puntuale intervento del personale della Polizia di Stato in quei casi in cui particolari circostanze lo richiedano.

Il servizio di pronta reperibilità, disciplinato dall'art.18 dell'ANQ è strutturato su due fattispecie. Una di natura normativa, ancorata alle previsioni di cui all'art.64 della legge 121/81, l'altra di natura pattizia che, in conformità al disposto di cui agli articoli 25, comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del DPR 164/2002, consente di prevedere ipotesi di reperibilità da definire su base semestrale. Per entrambe le fattispecie si applicano i criteri previsti in materia di impiego del personale (art. 18, 1° comma, lettere a,b,c,d,e,f).

Alle OO.SS. che lo richiedono, dovrà essere comunicato il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente.



La programmazione dei turni di reperibilità, da attuarsi presso la Sezione Operativa, deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti stabiliti dalla pianificazione disposta annualmente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.

Il numero massimo delle reperibilità è comprensivo anche di quelle disposte ai sensi dell'art.64 della legge 121/81 e degli eventuali interventi su chiamata.

Per entrambe le ipotesi di reperibilità, dovranno essere osservati i criteri di cui all'art. 18 dell'A.N.Q. Al riguardo, si specifica quanto segue:

- a) la durata del servizio di reperibilità deve corrispondere all'intera giornata (00.00-24.00) con detrazione del turno di servizio ordinario;
- b) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o istituto;
- c) i turni di reperibilità devono essere stabiliti in sede di programmazione settimanale e disposti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio di rotazione fra tutto il personale;
- d) non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'art. 17 del DPR n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'art. 12 dell'ANQ.

Per ciò che riguarda la reperibilità cosiddetta "pattizia", tenuto conto delle procedure di cui all'art. 4, comma 4, dell'A.N.Q., si concorda quanto segue:

1. L'Amministrazione concorda con le OO.SS. le esigenze che devono essere fronteggiate con il ricorso all'istituto della reperibilità e le aliquote di personale che devono essere impiegate;
2. la suddetta comunicazione deve essere fatta trimestralmente;
3. per non svuotare di contenuti la reperibilità "pattizia", la reperibilità ex art. 64 legge 121/81 dovrà essere disposta solo se sussistono esigenze concrete e specifiche di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, caratterizzate dalle probabilità che un determinato evento si verifichi effettivamente: fuori dai suddetti casi, i turni di reperibilità non potranno essere disposti se non con l'osservanza delle procedure previste per l'effettuazione della reperibilità "pattizia";
4. il personale collocato in reperibilità qualora si verifichino le condizioni per l'effettivo intervento sul posto di lavoro, inteso come ufficio di appartenenza, per l'espletamento di attività di servizio, garantirà l'intervento con le modalità indicate nell'art.32 del Regolamento di servizio;
5. verrà chiamato in servizio per intervento il personale che può garantire, in relazione al ruolo di appartenenza e alle mansioni ordinariamente svolte il

12/14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

tipo di prestazione che ha determinato la chiamata;

6. l'impiego in servizio a seguito di chiamata va documentato con atti formali.

in relazione alle limitate risorse disponibili, qualora si verificano impreviste esigenze di servizio che comportino significativi aumenti delle aliquote impegnate nella reperibilità ex art.64 legge 121/81, tali da far prevedere uno sfioramento del numero complessivo di turni trimestrali assegnati, le parti si impegnano ad incontrarsi, con carattere di urgenza, per un riesame dei turni di reperibilità pattuiti.

Le parti convengono che presso la Sezione verranno disposte due reperibilità giornaliere comprendendo nel numero anche quelle del personale non appartenente alla Polizia di Stato (CC e Gdf).

Ai pagamenti dei compensi si provvede con le risorse individuate ai sensi dell'art.15, comma 2, lettera d) del D.P.R. 164/2002. Per effetto di tale articolo, le somme del capitolo relative alla presenza qualificata sono confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. Il limite delle 2 reperibilità giornaliere si intende, pertanto, comprensivo delle reperibilità su chiamata.

b) CAMBIO TURNO

Ai fini della corresponsione della prevista indennità, le modalità sono quelle individuate dall'Accordo sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Le parti recepiscono integralmente la disposizione prevista dall'art.11 dell'ANQ con le seguenti ulteriori specificazioni:

1. Per cambio di turno si intende la variazione del turno di servizio, disposto d'ufficio rispetto al turno di servizio risultante dalla pianificazione degli orari settimanalmente disposta; la pianificazione dei turni di servizio deve essere disposta settimanalmente ed affissa all'albo dell'Ufficio entro le ore 13,00 del venerdì precedente;
2. Il cambio turno costituisce un'eccezione rispetto alla pianificazione settimanale dei servizi e occorre farvi ricorso nei casi di particolari, motivate e sopraggiunte necessità; il Responsabile dell'Ufficio dovrà ripristinare la turnazione originaria non appena possibile;
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese;
4. Le verifiche sui cambi turno avverranno in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dell'A.N.Q..

Art.10

Impiego di personale con particolari requisiti

Le disposizioni sono volte a dare attuazione a quanto previsto dall'art.24, comma 5 lettera L), del DPR 164/2002.

Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni

v.g.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

previsti nella fasce serali e notturne, intendendosi per questi ultimi quelli compresi nella fascia oraria 19.00/07.00.

Le parti prendono atto che il problema in argomento è un aspetto assolutamente residuale per il personale impiegato nella Direzione Investigativa Antimafia. Ciò premesso, si ritiene possibile fare rinvio a quanto concordato in sede di ANQ e di accordo decentrato firmato con la Questura di Salerno. Si assumono, quindi, in linea generale, i criteri ivi fissati.

Art.11

Prevenzione, sicurezza e miglioramento dell'ambiente di lavoro

E' stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione ed individuato il Responsabile tecnico di tale Servizio per la Sezione Operativa.

Ogni anno l'Amministrazione aggiorna il documento di valutazione dei rischi.

L'Amministrazione si impegna a realizzare ogni iniziativa per rimuovere quanto indicato nel suddetto documento affinché vengano garantite le finalità di legge.

Per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le parti prendono atto del contenuto dell'art. 23 dell'A.N.Q. relativo alla definizione delle modalità applicative dell'art. 47 del D.Lgs n.81/2008, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'art.3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine previsto.

Le parti concordano di attendere disposizioni in merito dal Ministero degli Interni.

Fino a nuove indicazioni, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, oltre alle migliori prassi già adottate.

NORMA FINALE

art.12

Per quanto non previsto in questo accordo decentrato si fa riferimento al vigente Accordo Nazionale Quadro di categoria.

Copia del presente accordo verrà trasmessa alle OO.SS. ed alla Questura, fermo restando il diritto di ogni dipendente di richiederne copia.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente accordo decentrato costituisce violazione contrattuale.

NORMA TRANSITORIA

art. 13

Le parti concordano che la prima scadenza per le verifiche semestrali è fissata al 30 giugno 2011.

Salerno, 23/11/2010

Letto, confermato e sottoscritto.